

pubblico locale lagunare. Tali risorse sono escluse dal PSI, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. Entro marzo 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà definire i costi *standard* dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale uniformi a livello nazionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi¹²⁴. Inoltre, per garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, dal 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le Regioni sulla base del costo *standard* di produzione dei servizi.

FOCUS Roma capitale

Roma capitale è l'ente territoriale istituito dall'art. 24 della legge delega n. 42/2009¹²⁵. L'ente gode di autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, di un proprio patrimonio e di ulteriori risorse assegnate in ragione del ruolo di Capitale della Repubblica italiana e delle funzioni connesse quale sede degli organi costituzionali e delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri presso lo Stato, la Città del Vaticano e le Istituzioni internazionali. Il Consiglio comunale ha approvato a marzo 2013 il nuovo Statuto di Roma Capitale che prevede, tra l'altro, che: *i*) il Consiglio comunale assuma la denominazione di Assemblea capitolina; *ii*) la diminuzione dei consiglieri da 60 a 48; *iii*) la detrazione dall'indennità dei consiglieri per ingiustificata assenza dalle sedute, nonché la limitazione degli oneri per i permessi retribuiti dei consiglieri dipendenti presso privati o enti pubblici economici; *iv*) la diminuzione dei Municipi da 19 a 15; *v*) le quote rosa per almeno un terzo nella giunta capitolina nonché in quelle municipali e nei consigli d'amministrazione delle società partecipate; *vi*) la facoltà del sindaco di ricorrere a procedura d'urgenza per deliberazioni necessarie a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o a evitare l'omissione di atti fondamentali, quando tale omissione possa recare grave pregiudizio alla regolarità e al buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Governo¹²⁶ è intervenuto sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo, nel contempo, un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio. Il piano dovrà tenere conto dei seguenti criteri: *i*) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio e i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzione di personale; *ii*) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate; *iii*) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade anche ricorrendo alla liberalizzazione; *iv*) procedere, se necessario, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico; *v*) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune. Al fine di consentire la verifica della sua attuazione, il Comune di Roma trasmetterà ai Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e alle Camere il piano di rientro che dovrà essere approvato con apposito D.P.C.M..

A fronte di tale impegno, il Commissario straordinario del Governo per il Comune di Roma è autorizzato ad anticipare alla gestione ordinaria del Comune l'importo- di 570 milioni, comprensivi quelli già erogati sulla base del D.L. 151 /2013 ritirato. Gli importi destinati al

¹²⁴ Nella determinazione del costo *standard* per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si deve tenere conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

¹²⁵ In attuazione dell'articolo 114 della Costituzione, il cui ordinamento è disciplinato in via transitoria dal D.Lgs. 156/2010.

¹²⁶ D.L. 16/2014. Il decreto ripropone parte del contenuto delle analoghe disposizioni già inserite nei decreti legge n. 126 e 151 del 2013, che sono state ritirate in sede di conversione dal Governo.

Comune di Roma con questo provvedimento non verranno considerati tra le entrate finali, rilevanti ai fini del PSI, e consentiranno quindi di garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014.

In merito alla Gestione commissariale di Roma capitale, il D.L.16/2014 introduce alcune modifiche alla norme previste nella materia dalla legge finanziaria 2010, con le quali: *i)* si consente l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario straordinario, inserendo nella stessa ulteriori partite debitorie anteriori all'inizio della Gestione, nonché alcune somme derivanti dal contratto di servizio previsto dal suddetto piano di rientro; *ii)* si prevede, in riferimento alla gestione dei crediti di Roma capitale verso le società partecipate, che l'ente possa riacquisire la titolarità di tali crediti, inseriti nella massa attiva della gestione.

Società partecipate pubbliche

Il Governo ha posticipato l'obbligo di rilevazione mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate da esso partecipate¹²⁷. Tale obbligo, si applica a tutti gli Enti Locali a decorrere dal 2015 sulla base delle disposizioni di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali¹²⁸. Lo slittamento dei tempi è da mettersi in relazione alla previsione, contenuta nel D.Lgs. 118/2011, secondo la quale gli enti territoriali sono tenuti all'adozione di comuni schemi di bilancio consolidato con le proprie aziende ed organismi, sulla base degli esiti della sperimentazione dell'armonizzazione contabile, che ha la durata di tre anni a decorrere dal 2012.

La Legge di Stabilità 2014 fa decorrere dall'esercizio 2015 la disciplina vincolistica sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate¹²⁹, nonché sulle aziende speciali e sulle istituzioni. Dal 2014, le società a partecipazione maggioritaria, diretta e indiretta perseguono la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza; in particolare per i servizi pubblici locali sono individuati come riferimento parametri *standard* dei costi e dei rendimenti, costruiti nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche. I soggetti sono altresì tenuti a rispettare i vincoli sulle assunzioni previsti per gli enti partecipanti, nonché la riduzione dei compensi agli organi di amministrazione nel caso di risultati economici negativi. Gli enti partecipanti sono obbligati a vigilare sugli adempimenti anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari. La legge attribuisce agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali la trasmissione annuale di una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi. Per le aziende speciali e per le istituzioni si stabilisce l'iscrizione e il deposito dei bilanci al registro delle imprese.

¹²⁷ Attraverso l'art.9, comma 9-ter del D.L. 102/2013.

¹²⁸ Contenute nel D.lgs.118/2011.

¹²⁹ Legge di Stabilità 2014, art. 1 co. 550-562.

Le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (a esclusione degli intermediari finanziari e delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentari e le loro controllate), che presentano un risultato di esercizio o di saldo finanziario negativo, sono garantite dalle amministrazioni locali partecipanti. In particolare, tali amministrazioni sono tenute ad accantonare l'anno successivo in un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'ente partecipante può utilizzare l'importo accantonato per ripianare la perdita di esercizio, o scegliere di dismettere la partecipazione o porre in liquidazione il soggetto partecipato. Gli accantonamenti si applicano dal 2015. La Legge di Stabilità 2014 specifica anche i criteri che tali accantonamenti devono seguire per il periodo 2015-2017. Infatti, l'ente partecipante dei soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo deve accantonare in proporzione della quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e per il 75 per cento per il 2016.

Il D.L. 16/2016 proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono procedere alla cessione delle partecipazioni in società che producono beni e servizi non strettamente necessari per le finalità istituzionali delle amministrazioni, come previsto dalla Legge di Stabilità 2014¹³⁰. Decorso tale tempo, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa a ogni effetto. Entro i dodici mesi successivi alla cessazione, ossia entro il 1° gennaio 2016, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso.

FOCUS Società strumentali degli Enti Locali: le sentenze della Corte Costituzionale

Con sentenza n.229/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale lo scioglimento forzoso delle società strumentali delle Regioni previsto dal D.L. 95/2012 che avrebbe dovuto compiersi entro fine 2013 con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica. La norma interviene sulle società che realizzano oltre il 90 per cento del fatturato che non svolgano servizi d'interesse generale o che per ragioni del contesto socio-economico non sia possibile un efficace ricorso al mercato. Nelle sue motivazioni la Corte spiega che lo Stato può limitare l'attività delle Regioni, ponendo obiettivi di riequilibrio della spesa, nel senso di un transitorio contenimento complessivo, ma senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento di questi obiettivi. La sentenza sostiene che non sono invocabili le ragioni di tutela della concorrenza, le quali rimanderebbero a una competenza esclusiva statale. Il D.L. 223/2006 ha impedito alle società strumentali di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto o tramite gara diverso da quelle che le controlla. La normativa prevista dalla *spending review* agisce solo per Comuni e Province delle Regioni a Statuto ordinario. Infatti, per le Regioni a Statuto speciale, le disposizioni del D.L. 95/2012 sono inoperanti, perché richiedono il

¹³⁰ Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 569. Si ricorda che il predetto termine è stato inizialmente fissato dal co. 29 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 (L.244/2007) in 36 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, e dunque scaduto il 1° gennaio 2011.

recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria.

Con la sentenza n.219/2013 la Corte Costituzionale ha confermato l'obbligo per le Regioni a Statuto ordinario di ridurre di almeno il 20 per cento la spesa per gli enti intermedi, anche attraverso accorpamenti e soppressioni. Decade però la sanzione che nelle amministrazioni inadempienti prevedeva la soppressione automatica degli enti e la nullità dei loro atti. Le Regioni hanno ancora l'obbligo di accorpare o sopprimere gli enti intermedi e, in ogni caso, di ridurre la spesa di almeno il 20 per cento, ma senza una sanzione collegata. Nei territori a Statuto autonomo, invece, l'intera regola rimane inattiva, per il fatto che la sua applicazione deve passare attraverso il recepimento secondo la strada indicata dagli Statuti.

Il blocco degli stipendi dei pubblici dipendenti previsto dal D.L. 95/2012 è esteso anche ai lavoratori delle società partecipate, come chiarito dalla Corte dei Conti¹³¹. Nella delibera, la Corte ha poi confermato il divieto del riconoscimento degli aumenti stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Il Governo ha poi introdotto un sistema di facilitazione della mobilità del personale all'interno delle società partecipate dalla medesima amministrazione al fine di favorire piani industriali più razionali e sostenibili. Lo strumento della mobilità può essere utilizzato anche in ambiti più ampi, regionali e interregionali, con la prevista partecipazione sindacale.

Con il D.L. 16/2014, si richiedono maggiori controlli sui trattamenti economici dei dirigenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Tali società, a eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati, non possono prevedere per i propri dirigenti benefici economici per la cessazione del rapporto superiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati¹³². Con questo provvedimento il Governo tenta di arginare la pratica delle buonuscite straordinarie per i manager pubblici. S'introduce così un limite alla pratica, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni in pensione di ricevere incarichi dalle società controllate dall'amministrazione di provenienza, cumulando i trattamenti economici. Se la società controllata è in disavanzo, i contratti di dirigenza assegnati a titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità cessano di diritto al 31 dicembre 2013. Se la società è invece in buone condizioni economiche, i contratti durano fino alla loro scadenza, ma il dirigente riceve solo il trattamento economico dalla società, mentre è sospeso quello pensionistico.

Per assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, il Governo ha dato facoltà alle amministrazioni statali di rivedere, riducendolo, il prezzo dei contratti di servizio con le società controllate. Infatti, il D.L. 101/2013 consente alle amministrazioni pubbliche di provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con società ed enti controllati direttamente o indirettamente, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della Pubblica Amministrazione. In questi casi, le società e gli enti controllati possono procedere, entro i successivi 90 giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente

ENRICHETTA

¹³¹ Delibera della Corte dei Conti Toscana 140/2013.

¹³² Ai sensi dell'art.3, comma 7 del D.L. 101/2013.

affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

FOCUS
Il Patrimonio della PA: Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2011

Nel 2010 il MEF ha avviato il progetto 'Patrimonio della PA' per la rilevazione annuale delle componenti dell'attivo delle Amministrazioni Pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato¹³³. Il Progetto rappresenta uno strumento innovativo e strategico. La conoscenza sistematica e puntuale degli asset, materiali e immateriali, del patrimonio pubblico rappresenta un elemento indispensabile per orientare le decisioni di politica economica e per innescare un processo di valorizzazione e di sviluppo della redditività.

Nell'ambito del Progetto, nel periodo febbraio - maggio 2011 è stato avviato il primo censimento delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche in società ed enti con riferimento alla data del 31 dicembre 2009. Successivamente, sono state effettuate le rilevazioni delle partecipazioni per l'anno 2010, per l'anno 2011 e per l'anno 2012. Il Rapporto illustra le analisi condotte sui dati dichiarati dalle Amministrazioni Pubbliche sulle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2011.

La risposta delle Amministrazioni è stata positiva. E' stato registrato un tasso di adempimento del 100 per cento per le Amministrazioni più grandi (Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti di Previdenza, Regioni, Province e Comuni con più di 250.000 abitanti), dell'80 per cento circa per i Comuni di medie dimensioni (tra 50.000 e 250.000 abitanti), del 97 per cento per le Università mentre il tasso medio di risposta per i Comuni medio piccoli si è attestato attorno al 40 per cento. Al termine della rilevazione sono state censite circa 7.300 società e sono stati individuati oltre 30.100 legami (di cui 24.500 partecipazioni dirette e 5.500 partecipazioni indirette) tra queste e le Amministrazioni pubbliche. La rilevazione dei dati è stata effettuata telematicamente attraverso un portale appositamente sviluppato per il Progetto.

Per l'anno 2009 sono state comunicate 29.225 partecipazioni (di cui 26.312 dirette e 2.913 indirette) relative a 6.470 società. Per l'anno 2010 sono state rilevate 27.802 partecipazioni (di cui 23.574 dirette e 4.228 indirette) e 6.970 società. Per l'anno 2011 le Amministrazioni hanno dichiarato 30.133 partecipazioni (24.593 dirette e 5.540 indirette) riconducibili a 7.340 società partecipate.

Gli Enti Pubblici di Previdenza e Assistenza Sociale hanno dichiarato complessivamente 11 partecipazioni dirette - di cui una totalitaria, una di maggioranza e le restanti di minoranza - e 6 indirette.

Le partecipazioni dichiarate dalle Amministrazioni Locali sono complessivamente pari a 29.583, riconducibili a 7.065 società. Si evidenzia, tuttavia, che il numero di partecipazioni mediamente detenute dai Comuni (7,17) è determinato dall'elevata numerosità (e quindi dal loro peso) dei piccoli Comuni rispetto a quelli medio-grandi. Per l'analisi delle partecipazioni detenute dai Comuni, suddivisi per fasce di popolazione residente. Il numero elevato di partecipazioni detenute dalle altre Amministrazioni Locali è riconducibile per la quasi totalità alle partecipazioni delle Camere di Commercio. Le 24.182 partecipazioni dirette comunicate dalle Amministrazioni Locali risultano così suddivise: *i*) 961 sono partecipazioni totalitarie (quota di possesso pari al 100 per cento); *ii*) 1.032 sono partecipazioni di maggioranza (quota compresa tra il 50 per cento e il 99 per cento); *iii*) 22.189 sono partecipazioni di minoranza (quota di possesso inferiore 49 per cento). Di queste, in particolare, 16.206 sono relative a una quota inferiore al 4 per cento.

¹³³ MEF - Dipartimento del Tesoro, Gennaio 2014. Il rapporto è disponibile al link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/RapportoImmobili_DatiAnno2011.pdf

Il 70 per cento delle società dichiarate dalle Amministrazioni pubbliche operano nel settore terziario e il 23 per cento in quello secondario. Nel settore della fornitura dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti la percentuale di partecipazione delle Amministrazioni locali in questo settore, infatti, è pari al 20 per cento mentre quella delle società partecipate è del 10 per cento. Ciò indica che, mediamente, le *utilities* dei settori idrico e di smaltimento rifiuti sono più condivise tra Amministrazioni Locali (tipicamente i Comuni) rispetto alle società che operano in altri settori.

II.3 RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

In questo paragrafo vengono descritte le principali misure poste in atto dal Governo per ridurre il debito pubblico attraverso il processo di privatizzazione e la valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Si offre inoltre una prima valutazione e monitoraggio sulle misure straordinarie finalizzate al pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione verso le imprese.

Pagamento dei Debiti della Pubblica Amministrazione

Nell'attuale fase di crisi economico-finanziaria l'ammontare dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese. La disponibilità di liquidità per le piccole e medie imprese è una delle condizioni necessarie per migliorare le condizioni della gestione ordinaria o per aumentare i piani d'investimento.

Ad aprile 2013 il Governo ha emanato un decreto¹³⁴ per far fronte a due emergenze: *i)* pagare alle imprese i debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni, graduando il flusso dei pagamenti e accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio; *ii)* garantire l'equilibrio finanziario. Il Governo ha così destinato al pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni risorse per circa 40 miliardi, distribuite tra il 2013 e il 2014.

A questa prima fase il Governo ne ha fatto seguire una seconda con il D.L. 102/2013 che ha incrementato le risorse messe a disposizione nel 2013, anticipando di fatto allo stesso 2013 parte della liquidità che l'originario D.L. 35/2013 aveva stanziato per il 2014. Ulteriori risorse per 7,2 miliardi sono state stanziare per l'anno 2014.

Il pagamento dei debiti come definito dal D.L. 35/2013 e dal D.L. 102/2013 procede lungo canali diversi per i vari livelli territoriali.

Per gli Enti Locali:

- A partire dal 14 maggio 2013 gli Enti Locali che ne hanno fatto richiesta conoscono gli spazi finanziari aggiuntivi assegnati a ciascuno di essi nel quadro del Patto di Stabilità Interno (PSI) per provvedere ai pagamenti dei debiti di parte capitale in essere al 31 dicembre 2012. Tramite questo canale sono state messe a disposizione degli Enti spazi finanziari sul patto per 5 miliardi per il 2013.

¹³⁴

D.L. 35/2013, convertito, con modificazione, nella L.64/2013.

- Le anticipazioni di liquidità erogate agli Enti Locali che ne hanno fatto richiesta ammontano nel 2013 a circa 3 miliardi. Il decreto prevede che gli enti beneficiari provvedano al pagamento dei debiti entro 30 giorni dall'erogazione, certificandolo formalmente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).
- Mediante il patto verticale incentivato le Regioni hanno la facoltà di concedere agli Enti Locali del proprio territorio spazi finanziari, utili ai fini del rispetto del PSI. Tramite questo canale gli Enti Locali hanno acquisito maggiori spazi finanziari per 1,4 miliardi per il 2013 e per il 2014.

Per le Regioni:

- L'assegnazione di risorse per circa 5,6 miliardi è prevista alle Regioni che hanno fatto richiesta delle anticipazioni di liquidità per provvedere al pagamento dei debiti non sanitari. Le erogazioni del 2013, pari a 4,2 miliardi, sono avvenute in base a contratti stipulati dal Dipartimento del Tesoro con le singole Regioni. La sostenibilità economico-finanziaria delle operazioni è stata soggetta alle verifiche di un apposito tavolo tecnico.
- L'esclusione dal PSI 2013 di trasferimenti effettuati a favore di enti locali, a valere su residui passivi di parte corrente per 1,4 miliardi.
- L'incremento della deroga al Patto di Stabilità interno per il 2013 delle somme destinate ai progetti cofinanziati da fondi comunitari (800 milioni).

Per i Ministeri:

- Sono stati resi disponibili per tutti i Ministeri 500 milioni per il pagamento dei debiti fuori bilancio, in base ai requisiti stabiliti dal D.L. 35/2013.

Per i debiti contratti dalle Regioni in materia sanitaria, il D.L. 35/2013 ha previsto che le risorse siano ripartite tra Regioni e Province autonome che ne abbiano fatto richiesta per un totale di 5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014. Dopo aver effettuato le dovute verifiche presso tavoli tecnici, l'erogazione delle anticipazioni è soggetta alla stipula di un contratto tra ciascuna amministrazione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Con il citato DL 102/2013 le somme sono state rimodulate in 7,5 miliardi per il 2013 e 6,3 miliardi per il 2014 (l'ulteriore importo massimo di 150 milioni è destinato alla Croce Rossa). A fronte di tali disponibilità, nel 2013 sono state trasferite risorse dallo Stato alle Regioni (a seguito della verifica positiva degli atti di competenza regionale e della conseguente sottoscrizione dei contratti di anticipazione di liquidità) per 6,7 miliardi e gli enti dei relativi Servizi sanitari regionali hanno estinto debiti per 6,7 miliardi (pari al 99,9 per cento delle somme trasferite).

FOCUS Anticipazione di liquidità per gli Enti Locali

Gli Enti Locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 a causa di carenza di liquidità, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP) l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Ai fini dell'immediata operatività della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali' del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili' con una dotazione complessiva di 3,4 miliardi per il 2013 (D.L. 35 e D.L. 102) l'erogazione agli Enti Locali è stata nel complesso pari a 3 miliardi. Il MEF e la CDP hanno stipulato un apposito Accordo (*Addendum*) che stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse della Sezione. Nel

2014 sono disponibili per gli Enti Locali ulteriori risorse per complessivi 2,3 miliardi.

La procedura di concessione dell'anticipazione¹³⁵ si articola in quattro fasi principali¹³⁶: i) presentazione delle domande; ii) comunicazione esiti verifica e concessione dell'Anticipazione; iii) determinazione delle condizioni economiche e perfezionamento del contratto di Anticipazione; iv) erogazioni e rendicontazione.

L'anticipazione, concessa entro il 15 maggio 2013 proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili, è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato con decreto del MEF, sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione¹³⁷. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla CDP, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori¹³⁸.

In seguito alla rimodulazione e integrazione delle risorse del Fondo anticipazioni liquidità per il pagamento dei debiti degli enti territoriali, operata dal D.L. 102/2013, il Governo è intervenuto¹³⁹ anche per: i) definire la tempistica entro la quale procedere all'assegnazione dell'intero ammontare per il 2014 delle risorse della 'Sezione debiti non sanitari' di Regioni e Province Autonome. Tale ammontare sarà concesso entro il 31 marzo 2014, unitamente alle risorse non erogate nel 2013, per anticipazioni di liquidità richieste entro il 28 febbraio 2014; ii) chiarire che sono ammessi anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio (che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012) ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive stanziata sul Fondo anticipazioni¹⁴⁰ e a valere sulle risorse (già esistenti) per il 2014 sulla sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome e sulle risorse già ripartite tra le regioni per i medesimi debiti¹⁴¹ ma non ancora erogate; iii) introdurre la previsione che all'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli Enti Locali o di altre Pubbliche Amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti.

¹³⁵ Di cui al D.L. 35/2013, pubblicato nella G.U. 8 aprile 2013, n. 82.

¹³⁶ Per maggiori informazioni, si rinvia al sito dedicato curato dalla Cassa Depositi e Prestiti: <http://portaleCDP.cassadp.it/CDP/EntiLocaliePA/PagamentoDebitiEntiLocali/Procedura/index.htm>

¹³⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, il MEF comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli Enti Locali nel 2014, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato sul mercato regolamentato dei titoli di Stato - MTS il 13 gennaio 2014, è pari al 2,447 per cento.

¹³⁸ Per gli Enti Locali che beneficiano dell'anticipazione, sono previste alcune condizioni: a) gli Enti Locali interessati provvedono a fornire alla CDP formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente, dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili; b) gli Enti Locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del D.Lgs. 267/2000, sono tenuti a modificare corrispondentemente il piano di riequilibrio entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione; c) il fondo di svalutazione crediti (di cui al comma 17, dell'art. 6, del D.L. 95/2012) relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione, deve essere pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

¹³⁹ Riferimento all'art. 2, co. 7 del D.L. 120/2013.

¹⁴⁰ D.L. 102/2013.

¹⁴¹ D.M. 14 maggio 2013.

Monitoraggio del pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione

L'operazione di pagamento dei debiti accumulati dalle Pubbliche Amministrazioni e scaduti al 31 dicembre 2012, avviata con il D.L. 35/2013 e ampliata con il successivo D.L. 102/2013, ha consentito di immettere liquidità nel circuito dell'economia reale per circa 22 miliardi di euro, corrispondenti a quasi 1,6 punti di PIL, in un periodo di sei mesi (tra luglio e dicembre 2013).

TAVOLA. STATO DI ATTUAZIONE DEL D.L. 35/2013 E DAL D.L. 102/2013 AGGIORNATO AL 28 MARZO 2014.

Enti debitori	Risorse stanziare	Risorse effettivamente rese disponibili agli enti debitori	Pagamenti Effettuati*
Stato	3.000	3.000	3.008
Pagamento debiti fuori bilancio dei Ministeri	500	500	508
Incremento rimborsi fiscali	2.500	2.500	2.500
Regioni Province autonome	15.808	13.499	13.477
Anticipazioni di liquidità	13.608	11.299	11.224
Concessione di spazi finanziari	2.200	2.200	2.253
Province e Comuni	8.411	8.196	6.977
Anticipazioni di liquidità	3.411	3.195	2.743
Concessione di spazi finanziari	5.000	5.000	4.234
Importi totali (valori assoluti)	27.219	24.953	23.463
Importi totali (in % delle risorse stanziare)		92%	86%

* I pagamenti effettuati ai creditori sono stimati sulla base delle certificazioni fornite dagli enti debitori. I pagamenti effettuati grazie ai finanziamenti ricevuti sono tuttora in corso e l'importo effettivamente pagato potrebbe essere superiore al dato qui dichiarato.

Fonte: MEF.

Dall'aprile 2013 a oggi gli enti debitori hanno avuto accesso alle risorse disponibili per circa 25 miliardi (sui 27,2 disposti complessivamente dai decreti sblocca debiti, si veda la Tavola sopra riportata) e hanno provveduto a pagare debiti arretrati per 23,4 miliardi. In media si tratta di 3,6 miliardi al mese concentrati nel secondo semestre del 2013. Circa 2,2 miliardi sono ancora disponibili presso il MEF perché non ancora richiesti da cinque Regioni assegnatarie dei fondi.

Per quanto riguarda la prima fase, disposta dal D.L. 35/2013, gli enti debitori hanno acquisito risorse per 18,5 miliardi e hanno effettuato pagamenti per 17,6 miliardi (corrispondenti al 87 per cento delle risorse stanziare). In merito all'ulteriore tranche di fondi disposta dal D.L. 102/2013, gli enti debitori hanno acquisito risorse per 6,4 miliardi, dei quali 5,8 risultano già pagati ai creditori (corrispondenti al 76 per cento delle risorse stanziare).

Il Governo si è impegnato a monitorare attentamente l'attuazione del D.L. 35/2013 da parte di tutti gli enti debitori anche per dare piena attuazione alla direttiva europea sui termini di pagamento recepita all'inizio del 2013. Ove necessario, il Governo si è dichiarato disposto a prendere ulteriori misure per assicurare che l'anomalia dei ritardati pagamenti non si riproponga nei prossimi anni.

Il Governo ha previsto la possibilità per lo Stato di concedere la sua garanzia al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. La norma dispone, infatti, che per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il MEF possa autorizzare la cessione di

garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.

In merito al coinvolgimento del sistema bancario, il D.L. 35/2013¹⁴² prevede che il Governo possa promuovere la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio. Questi sono volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo.

Al fine di maggiore trasparenza, il Governo s'impegna a trasmettere alle Camere una relazione annuale concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio. Lungo questa linea, l'ABI ha reso noto¹⁴³ che a settembre 2013 l'importo dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA al 31 dicembre 2012 e non estinti è pari a 6,2 miliardi con un importo medio del totale dei crediti ceduti pari a 4.830 euro. Sono state segnalate 1.276.100 operazioni di cessione, di cui 1.137.800 (pari all'89,2 per cento) nella formula pro-soluto, che realizza per la banca il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, mentre il 10,8 per cento nella formula pro-solvendo che non comporta per la banca il completo trasferimento. Le cessioni in pro-soluto sono il 56,4 per cento per un ammontare complessivo di 3,5 miliardi con un importo medio di crediti ceduti pari a 3.056 euro. Le cessioni pro-solvendo sono il 43,5 per cento del totale per 2,6 miliardi, con un importo medio di crediti ceduti pari a 19.399 euro. In quella data, 161 banche e intermediari finanziari hanno dichiarato di avere crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle PA ceduti in proprio favore.

Con il D.L. 76/2013¹⁴⁴, il Governo ha offerto la garanzia dello Stato per la cessione alle banche e a CDP dei crediti certificati delle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni con la previsione di un tasso di sconto massimo del 2 per cento. In particolare, si prevede la costituzione di un fondo garantito dalla CDP per consentire di sbloccare i crediti delle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, previa certificazione. I soggetti creditori possono quindi cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato a una banca o a un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, può richiedere la ristrutturazione del debito con il piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio¹⁴⁵. Viene poi istituito, presso il MEF, un apposito fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato¹⁴⁶. In caso

¹⁴² Cfr. D.L. 35/2013, art. 6, co. 11.

¹⁴³ Comunicato stampa dell'ABI del 25 settembre 2013.

¹⁴⁴ Ai sensi dell'art. 11, commi 12-ter e successivi del D.L. 76/2013.

¹⁴⁵ La previsione che la garanzia dello Stato cessi al momento della ristrutturazione, è stata soppressa dalla Legge di Stabilità 2014, art. 1 co.62.

¹⁴⁶ Previsto un decreto del MEF entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento.

di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa su qualsiasi somma dovuta all'ente debitore.

FOCUS Pubblicazione dati sulle spese del bilancio dello Stato e sugli incassi e pagamenti degli enti della PA

Da luglio 2013 la Ragioneria Generale dello Stato pubblica una sezione del suo sito dedicata agli *open data* con database in un formato elaborabile. Si tratta di un percorso di apertura dei dati relativi alla finanza pubblica a partire dalle spese del bilancio dello Stato e dagli incassi e pagamenti degli enti della pubblica amministrazione. Nella sezione dedicata al bilancio dello Stato sono disponibili i seguenti dati: dati sulla spesa di competenza e cassa del Disegno di legge di bilancio, della Legge di bilancio, della Legge di assestamento e del Rendiconto generale dello Stato a livello di capitolo con indicazione del centro di responsabilità, missione, programma, categoria economica e COFOG. Nella seconda sessione dedicata agli incassi e i pagamenti degli enti della PA, i dati pubblicati sono rilevati tramite il SIOPE, un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle singole amministrazioni pubbliche, operativo dal 2006 che, in Italia, costituisce la principale fonte informativa per l'elaborazione dei conti di cassa delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. La RGS fornisce poi alcune elaborazioni statistiche su: *i*) la spesa delle Pubbliche Amministrazioni centrali dello Stato; *ii*) la spesa statale regionalizzata; *iii*) l'indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti.

Ricognizione dei debiti contratti dalle Pubbliche Amministrazioni

Al fine di garantire che i debiti commerciali maturati al 31 dicembre 2012 siano liquidati, il Governo ha introdotto specifiche disposizioni volte ad assicurare la ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, fornitura e appalti¹⁴⁷.

Da notare che il decreto ha esteso ai debiti per prestazioni professionali la procedura di ricognizione per la certificazione. In particolare, le amministrazioni pubbliche debentrici sono state obbligate entro il 29 aprile 2013 a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal MEF. Attraverso la piattaforma elettronica, le Pubbliche Amministrazioni debentrici hanno dovuto comunicare, entro il termine del 15 settembre 2013, l'elenco completo dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'identificazione dei dati identificativi del creditore¹⁴⁸.

In ottemperanza alla nuova normativa le Amministrazioni Pubbliche hanno effettuato, entro il 15 settembre 2013, la ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e non ancora estinti. Nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è, infatti, allegata una relazione sull'attuazione del decreto.

Si ricorda inoltre che a partire da giugno 2014 diventa obbligatoria la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione Centrale. La

¹⁴⁷ Prevista dall'art.7 del D.L. 35/2013.

¹⁴⁸ La mancata registrazione sulla piattaforma era rilevante ai fini della sola misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, comportando quindi responsabilità dirigenziali e disciplinari.

fatturazione elettronica rappresenta una delle priorità dell'Agenda Digitale e permetterà ai Ministeri di gestire con certezza l'ammontare e i tempi dei pagamenti verso i fornitori.

FOCUS Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti

La piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti è entrata in funzione a ottobre 2012. A essa accedono le Amministrazioni, i titolari dei crediti e gli agenti per la riscossione. In considerazione dei tempi necessari alle banche e agli intermediari finanziari per realizzare le connessioni telematiche con la piattaforma, è stata predisposta ed è in esercizio una procedura transitoria per consentire di smobilizzare i crediti certificati nelle more dell'entrata in esercizio dei predetti collegamenti. Attraverso tale procedura, i titolari dei crediti e le amministrazioni e gli enti pubblici, già abilitati ad operare sulla piattaforma, possono compiere le attività necessarie per trascrivere sul sistema le operazioni di anticipazione e cessione del credito. A maggio 2013 risultano accreditate alla piattaforma elettronica 19.500 amministrazioni ed enti pubblici, tra le quali 19 Regioni, 105 Province, 7.500 Comuni e 1.700 Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche (alle quali vanno aggiunte circa 9.000 scuole). Il 31 maggio 2013 è stata inoltre messa a disposizione, sulla piattaforma elettronica, la funzionalità che consente alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

Privatizzazioni

Il Governo, nella Nota di Aggiornamento al DEF 2013, aveva inizialmente stimato per i prossimi anni introiti da privatizzazioni per circa 0,5 punti percentuali di PIL l'anno. Tale stima è stata rivista al rialzo nell'attuale DEF 2014¹⁴⁹, in modo da garantire un introito dello 0,7 per cento di PIL l'anno nel periodo 2014 - 2017. Tale ammontare tiene conto degli strumenti già operativi per procedere alla valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio dello Stato, sia degli immobili sia delle partecipazioni pubbliche.

Nella Legge di Stabilità 2014 è previsto un programma straordinario di cessioni d'immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della Difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma¹⁵⁰ dovrà consentire per il periodo 2014-2016 introiti non inferiori a 500 milioni annui¹⁵¹.

Per assicurare un costante supporto nella predisposizione e nell'attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e per garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il MEF si avvarrà del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni¹⁵². Tale organo viene

¹⁴⁹ Per maggiori dettagli si rimanda al Programma di Stabilità 2014.

¹⁵⁰ Da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.

¹⁵¹ Legge di Stabilità 2014, art.1, co. 391. Inoltre, nel D.L. 120/2013, il Governo evidenziava che per riportare il deficit del bilancio 2013 entro un valore non superiore al 3 per cento del PIL concorrevano altresì un programma di dismissioni immobiliari per complessivi 525 milioni, da adottare con procedure già previste dalla normativa sulle privatizzazioni, da realizzare entro il 2013.

¹⁵² Istituito a norma della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993

dunque conservato, in deroga a quanto previsto dalla *spending review*¹⁵³ circa la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni. Il Comitato assicura, infatti, alle autorità preposte all'attuazione del programma di dismissioni un'assistenza tecnica avente carattere di unitarietà per le varie operazioni del programma e per tutto il periodo necessario alla loro realizzazione, così da favorirne il buon esito e garantire la coerenza delle decisioni e il loro coordinamento temporale¹⁵⁴.

In materia di dismissioni, vista l'impraticabilità di immettere sul mercato un'ingente mole di immobili pubblici si è prevista l'istituzione di fondi immobiliari chiusi gestiti da una società di gestione del risparmio interamente pubblica. Cardine di questo processo di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici è la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari¹⁵⁵, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà degli enti territoriali, di altri enti pubblici e delle società interamente partecipate dai predetti enti.

A maggio 2013 è stata così costituita dal MEF la società per azioni 'Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio' (INVIMIT SGR S.p.A.)¹⁵⁶. Il mandato della SGR è triplice: *i*) valorizzare anche in termini reddituali il patrimonio immobiliare pubblico; *ii*) realizzare investimenti diretti e indiretti per ampliare le economie di scala nella gestione di tale patrimonio; *iii*) curare l'eventuale cessione di beni tenendo conto delle condizioni del mercato. Ad ottobre 2013, la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, ha autorizzato la società INVIMIT SGR S.p.A. alla gestione collettiva del risparmio. INVIMIT è stata resa pienamente operativa dal 14 ottobre 2013. La società ha avuto a disposizione un capitale sociale iniziale di 8 milioni¹⁵⁷. La sua attività è organizzata su un doppio canale operativo. Da un lato il MEF, attraverso INVIMIT, promuove la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire immobili di proprietà dello Stato nonché diritti reali su immobili non utilizzati per finalità istituzionali (cd. 'fondo diretto'), oltre che immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. 'fondo difesa'). Dall'altra, INVIMIT cura la raccolta di fondi immobiliari costituiti da enti territoriali o società interamente partecipate, nonché da privati interessati a partecipare alla riqualificazione del patrimonio pubblico.

FOCUS **i3 Core - Fondo Comune di Investimento Chiuso Immobiliare a Comparti**

A marzo 2014 INVIMIT ha istituito il Fondo Comune di Investimento Chiuso Immobiliare a Comparti - i3 Core. Il fondo è strutturato come fondo di fondi suddiviso in due comparti: il Comparto Territorio e il Comparto Stato.

Il primo comparto (Comparto Territorio) è destinato all'investimento *i*) in quote di fondi

¹⁵³ All'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012.

¹⁵⁴ Il Comitato è composto dal direttore generale del Tesoro che lo presiede e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza ed esperienza. La durata dell'incarico è triennale, con possibilità di conferma, e a titolo gratuito.

¹⁵⁵ Come previsto dall'art. 33 del D.L. 98/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

¹⁵⁶ Decreto MEF del 19 marzo 2013 (G.U. n. 125 del 30/05/2013).

¹⁵⁷ Nel decreto di maggio il capitale sociale previsto era di 6 miliardi, ma il D.L. 69/2013 ne ha deciso un incremento al fine di ampliare le dimensioni e quindi la sfera di azione della società.

comuni d'investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata¹⁵⁸ e altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile; *ii*) in quote di fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione. Il secondo comparto (Comparto Stato) è destinato all'investimento in quote di fondi comuni di investimento chiusi immobiliari¹⁵⁹.

Il fondo sarà totalmente sottoscritto da INAIL per un importo complessivo di circa 1,4 miliardi e ha una durata di 30 anni (prorogabile di 5+3 anni). Il regolamento del fondo prevede una remunerazione del 2,5 per cento oltre alla rivalutazione ISTAT del capitale sottoscritto.

I due Comparti potranno investire in fondi immobiliari chiusi promossi dagli Enti Locali (Comparto Territorio) e dalle amministrazioni centrali (Comparto Stato). In entrambi i comparti è previsto l'apporto di patrimonio immobiliare pubblico da parte delle proprietà pubbliche e la sottoscrizione di quote con versamento di *equity* da parte del Fondo *i3-core*.

INVIMIT, anche sulla base di un recente protocollo d'intesa sottoscritto con ANCI, sta predisponendo le linee guida per gli investimenti del fondo di fondi che fisseranno procedure, modalità e regole per l'istruttoria delle istanze dei fondi target, promossi o istituiti da Enti Locali e per le modalità di apporto e trasferimento da parte delle Amministrazioni Centrali.

Gli assi prioritari individuati da INVIMIT per l'avvio dei due citati comparti-Territorio e Stato-riguardano per il Comparto Territorio: *i*) Fondi immobiliari chiusi per la rigenerazione del Patrimonio scolastico nazionale¹⁶⁰, promossi da Comuni, Province e Regioni, anche in forma consorziata, istituiti e gestiti, sulla base di procedura competitiva, da Sgr private; *ii*) Fondi immobiliari chiusi per l'efficientamento energetico e la razionalizzazione dei patrimoni pubblici locali, promossi da Comuni, Province e Regioni, anche in forma consorziata, istituiti e gestiti, sulla base di procedura competitiva, da Sgr private.

Per il Comparto Stato: *i*) Fondi immobiliari chiusi a gestione diretta, finalizzati alla valorizzazione e gestione dei patrimoni INPS e INAIL sulla base dei Decreti Operazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di registrazione; *ii*) Fondi immobiliari chiusi a gestione diretta, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile dello Stato, non più utile per finalità istituzionali e non trasferito agli Enti Locali ai sensi del federalismo demaniale, individuati dall'Agenzia del Demanio¹⁶¹; *iii*) Fondi immobiliari chiusi a gestione diretta, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione della Difesa¹⁶².

A seguito della istituzione dei fondi e della sottoscrizione di quote dei fondi target, INVIMIT potrà provvedere, su mandato degli apportanti, e solo a seguito della definizione delle procedure di valorizzazione degli immobili, al collocamento delle quote sul mercato secondario.

In merito all'opera di privatizzazione avviata nel 2012, si è chiusa ad aprile 2013 la vendita di FINTECNA S.p.A. In quella data, infatti, la CDP ha corrisposto al MEF l'importo di 908 milioni euro a titolo di conguaglio per l'acquisto di FINTECNA

¹⁵⁸ Ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

¹⁵⁹ Istituiti ai sensi dell'art. 33, commi 8-ter ed 8-quater, del D.L. 267/2000.

¹⁶⁰ Ai sensi dell'art.53 del D.L. 5/2012 e a seguito della Direttiva MIUR del 26/3/2013.

¹⁶¹ Ai sensi del co. 8 ter dell'art 33 del D.L. 98/2011.

¹⁶² Individuato ai sensi dell'art. 2 co. 8 quater del D.L. 87/2012.

S.p.A. Il conguaglio ha avuto luogo sulla base del prezzo di trasferimento indicato dal MEF¹⁶³ e ritenuto congruo da CDP pari a 2,5 miliardi.

Il MEF ha, inoltre, ceduto¹⁶⁴, 7.534.683 azioni ordinarie di CDP a 61 Fondazioni bancarie azioniste di CDP per un controvalore complessivo di circa 484 milioni. Il pagamento del controvalore, è stato effettuato in unica soluzione da 33 Fondazioni per un importo di oltre 215,5 milioni. Le restanti 28 Fondazioni hanno optato, secondo le previsioni di legge, per un pagamento dilazionato in quattro anni con il versamento immediato al Ministero del 20 per cento dell'importo (pari a circa 53,6 milioni). Il corrispettivo della cessione è interamente destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per la riduzione del debito pubblico. In seguito a queste vendite, le Fondazioni azioniste di CDP detengono una quota complessiva di partecipazione al capitale della Società del 18,4 per cento, mentre il Ministero detiene una quota dell'80,1 per cento (la partecipazione residua dell'1,5 per cento è costituita da azioni proprie). A fine dicembre 2013, CDPI S.g.r., attraverso il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni Plus - Comparto Extra¹⁶⁵, ha perfezionato l'acquisizione di 40 immobili provenienti per la maggior parte dallo Stato, e per la restante parte da sei enti territoriali. Il valore dell'operazione è di circa 490 milioni. La quasi totalità di questi immobili, precedentemente utilizzati per uso pubblico (il portafoglio include 22 strutture militari, 2 ospedali e 2 edifici scolastici non più utilizzati), sono ora vuoti e necessitano di importanti opere di ristrutturazione. Le politiche di gestione del fondo prevedono che gli immobili potranno essere venduti sul mercato sia nello stato in cui si trovano, sia dopo attività di valorizzazione, sia ancora dopo le attività di vero e proprio sviluppo, trasformazione e commercializzazione.

Il Governo sta valutando l'opportunità di mettere in vendita quote di società pubbliche preservando però la quota di controllo delle stesse. Le società coinvolte nell'operazione di valorizzazione degli *asset* sono le società a partecipazione diretta quali ENI¹⁶⁶, STMicroelectronics, ENAV, nonché le società in cui lo Stato detiene partecipazioni indirette tramite CDP quali SACE, FINCANTIERI, CDP Rieti, TAG, e tramite Ferrovie dello Stato in Grandi Stazioni - Cento Stazioni.

Un primo concreto passo di vendita delle partecipazioni statali è avvenuto a gennaio 2014 attraverso l'approvazione di due decreti che regolamentano l'alienazione del 40 per cento delle quote del capitale di Poste Italiane e il 49 per cento delle quote di capitale di ENAV¹⁶⁷. Nello specifico, l'intervento di

¹⁶³ Decreto del MEF del 10 aprile 2013. Quest'ultima tranche fa seguito a quanto già corrisposto a novembre 2012 a titolo di corrispettivo provvisorio per l'importo di 1,6 miliardi.

¹⁶⁴ In attuazione dell'art. 36, comma 3-octies del D.L. 179/2012.

¹⁶⁵ Investimenti Sgr (CDPI Sgr) è una società di gestione del risparmio costituita nel 2009 per iniziativa di CDP, unitamente all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e all'Associazione Bancaria Italiana (ABI). La CDPI Sgr gestisce: *i*) il Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA): un fondo immobiliare riservato a investitori qualificati operante nel settore dell'edilizia privata sociale (*social housing*) con la finalità di incrementare sul territorio italiano l'offerta di alloggi sociali per la locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi convenzionati, a supporto e integrazione delle politiche di settore dello Stato e degli enti locali; e *ii*) il Fondo Investimenti per le Valorizzazioni (FIV): un fondo immobiliare multicomparto riservato a investitori qualificati, articolato nel Comparto FIV Plus e nel Comparto FIV Extra, che opera per stimolare e ottimizzare i processi di dismissione di patrimoni immobiliari da parte di enti pubblici e società da questi ultimi controllate, anche indirettamente.

¹⁶⁶ La quota ancora in possesso del MEF verrà ridotta del 4 per centocirca, al fine di mantenere una partecipazione pubblica complessiva al capitale di Eni superiore alla soglia OPA del 30 per cento.

¹⁶⁷ I due schemi di DPCM dovranno acquisire il parere favorevole del Comitato di Privatizzazioni prima di essere adottati dal MEF e dal MISE. Gli schemi di delibera adottati dal Governo e i relativi schemi di DPCM, come

alienazione di una quota della partecipazione non superiore al 40 per cento di Poste, prevede che tale cessione, da effettuare anche in più fasi, si realizzi attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. In merito ad ENAV, il provvedimento prevede la cessione di una quota che assicuri il mantenimento in capo allo Stato di una quota di controllo assoluto. Per assicurare la massima flessibilità al MEF nel processo di vendita, lo schema di decreto prevede che l'operazione possa essere effettuata anche in più fasi, ricorrendo, anche congiuntamente, a un'offerta pubblica di vendita (rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di ENAV e delle sue controllate, e/o a investitori italiani e istituzioni), e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive e comunque assicurando che non insorgano situazioni di conflitti di interessi¹⁶⁸. Per i dipendenti di entrambe le imprese saranno previste forme d'incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate (*tranche* dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti) e/o di prezzo (es. *bonus share* maggiorata rispetto al pubblico indistinto) e/o di modalità di finanziamento. È allo studio anche la possibilità per i dipendenti di nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

È inoltre prevista la vendita del 60 per cento delle quote di SACE e del 40 per cento di Fincantieri (entrambe controllate indirettamente attraverso CDP). Per quanto riguarda le altre società, è previsto l'ingresso di privati nel capitale mediante meccanismi alternativi all'offerta pubblica di vendita. In particolare, è prevista la vendita del 49 per cento di CDP Rieti, della quota rimanente di Trans Austria Gas (partecipata da CDP) e la vendita della quota restante posseduta in Grandi Stazioni/Cento Stazioni (indirettamente tramite FS).

Federalismo demaniale

All'Agenzia del Demanio è stato attribuito il compito di promuovere idonee iniziative per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, non solo di proprietà dello Stato e degli Enti vigilati, ma soprattutto degli Enti territoriali¹⁶⁹. Ai sensi del decreto legislativo sul federalismo demaniale¹⁷⁰, per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore d'immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione è possibile realizzare dei Programmi Unitari di Valorizzazione Territoriale (PUVT)¹⁷¹. Per la realizzazione di tali piani è possibile avvalersi di società di gestione del risparmio o società,

previsto dalla normativa in merito, devono passare all'esame delle competenti commissioni parlamentari che devono esprimere un parere (obbligatorio ma non vincolante).

¹⁶⁸ La delibera del Consiglio dei Ministri prevede comunque l'offerta pubblica quale percorso prioritario da perseguire, in presenza di un adeguato contesto di mercato.

¹⁶⁹ In particolare l'articolo 33-bis del D. L. 98/2011 (introdotto dal D.L.201/2011) ha riconosciuto all'Agenzia del Demanio il ruolo di facilitatore nella concertazione istituzionale tra tutti i soggetti pubblici interessati a mettere a sistema i propri patrimoni immobiliari, nell'ambito di un progetto comune di sviluppo, valorizzazione e messa a reddito.

¹⁷⁰ D.lgs. 85/2010, G.U. 11.06.2010.

¹⁷¹ Ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 351/2001, introdotto dal D.L. 201/2011.